Oscuramento disposto

Numero registro generale 13435/2024
Numero sezionale 951/2025
Numero di raccolta generale 20087/2025
Data pubblicazione 18/07/2025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ALBERTO GIUSTI	Presidente	Oggetto
LAURA TRICOMI	Consigliere	IMMIGRAZIONE – PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI – RINNOVO - DINIEGO.
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere	Ud. 05/03/2025-CC
ELEONORA REGGIANI	Consigliere rel.	R.G.N. 13435/2024
DANIELA VALENTINO	Consigliere	Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso n. 13435/2024

promosso da

[redacted] rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Zofrea, in virtù di procura speciale in atti;

ricorrente

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore,* e **Questura di Milano**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

intimati con atto di costituzione

avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 1387/2024, pubblicata in data 14/05/2024;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2025 dal Consigliere relatore Eleonora Reggiani;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[redacted] cittadino della Georgia, proponeva ricorso avverso il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, notificato in data 16/02/2023.

Il Tribunale respingeva il ricorso e la Corte d'appello confermava la statuizione di primo grado.

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

La menzionata Corte, in via preliminare, dichiarava l'inammissibilità della richiesta di concessione del permesso di soggiorno per protezione speciale, poiché nessuna domanda in tale senso risultava proposta al Questore, sicché, considerato che il normale *iter* prevede il coinvolgimento della Commissione Territoriale, chiamata a rendere il prescritto parere, ha ritenuto non consentita la formulazione della relativa domanda direttamente in sede giudiziaria.

Nel merito, statuiva come segue: *«-A fronte dei gravi reati commessi dall'appellante pesa sul medesimo la necessità di fornire prova di circostanze positive a suo favore che possano bilanciare il disvalore del suo comportamento pregresso. -I legami familiari pare non abbiano avuto alcun effetto deterrente, tant'è che l'appellante ha commesso i reati consapevole del grave pregiudizio che avrebbe portato a tali rapporti. -L'appellante, va ricordato, ha riportato in un recente passato, una condanna a 6 mesi di reclusione per minacce e una ulteriore condanna a due anni e 8 mesi di reclusione per rapina. -A tali comportamenti negativi deve aggiungersi, come giustamente rilevato in primo grado, una inesistente integrazione sociale ed una assenza di attività lavorativa. L'appellante non risulta aver percepito redditi da fonti lecite e dunque non si comprende come possa essersi mantenuto ed aver contribuito al mantenimento della propria famiglia. -Non risulta agli atti alcun riscontro circa un esito positivo del procedimento di affidamento ai servizi sociali disposto dal Tribunale di Sorveglianza di Milano con ordinanza del 24.10.22. -Nel bilanciamento fra gli interessi in gioco, pare corretta la valutazione di prognosi di pericolosità sociale effettuata dal giudice di primo grado, per tutto quanto sopra esposto.»*

Avverso tale statuizione, il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

Il Ministero e la Questura non si sono difesi con controricorso ma hanno depositato un comune atto di costituzione per partecipare alla discussione in caso di fissazione dell'udienza pubblica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.: *«violazione e falsa applicazione dell'art.*

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

19 TUI commi 1.1. e 1.2, ante decreto Cutro, ritenendo inammissibile la domanda subordinata, relativa alla richiesta del permesso di soggiorno per protezione speciale.»

Il ricorrente ha dedotto di avere presentato al Questore di Milano, in data 01/07/2020 istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, che veniva respinta, e, proponendo ricorso conto il provvedimento di diniego, aveva chiesto in via gradata l'accertamento dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ma tale domanda è stata dichiarata inammissibile, in quanto non contenuta nell'istanza originaria presentata al Questore.

La parte ha richiamato il disposto dell'art. 19, comma 1.2, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo all'epoca vigente, ove era stabilito che «*Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.*», evidenziando che, al contrario di quanto affermato dal Giudice di merito, non era necessario che della domanda di protezione speciale fosse investita l'Amministrazione, la quale avrebbe dovuto valutare d'ufficio se il ricorrente avesse diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

La stessa parte ha, comunque, precisato di avere successivamente presentato regolare domanda per il riconoscimento della protezione speciale, cui è seguita la fissazione dell'appuntamento presso la Questura di Milano per la formalizzazione della domanda.

Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguente censura ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.: *«violazione e falsa applicazione dell'art. 5 comma 6 del Dlgs 286/1998 che sancisce l'obbligo da parte della Pubblica Amministrazione di valutare nel caso di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno gli impegni costituzionali e internazionali sottoscritti dallo Stato italiano.»*

Il ricorrente ha evidenziato la rilevanza degli obblighi costituzionali (art. 29 Cost.) e internazionali (in particolare, l'art. 16, comma 3, Dichiarazione

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

universale dei diritti dell'uomo del 1948 e l'art. 10, comma 1, *Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966*) a tutela dell'unità familiare.

In tale ottica, secondo il cittadino straniero, il bilanciamento tra gli interessi di esigenza di sicurezza e tutela pubblica dello Stato e la tutela della vita privata e familiare (art. 8 CEDU) deve avvenire anche sulla base di criteri idonei a preservare l'unità familiare, mediante una valutazione globale dei fatti da parte dell'Amministrazione, che non deve limitarsi ad esaminare le singole circostanze, per di più decontestualizzate, onde evitare di incorrere nella violazione degli artt. 8 CEDU , 7 Carta di Nizza, 29 Cost., consacranti il diritto alla tutela della vita privata e familiare, da considerare in ogni procedimento amministrativo o giudiziale.

Ad opinione del ricorrente, nella disciplina dell'immigrazione, in sintesi, a fronte dell'esercizio di diritti umani fondamentali e di rilievo costituzionale, si impone un ragionevole e proporzionato bilanciamento tra gli interessi coinvolti, da effettuarsi secondo i criteri individuati dal diritto vivente (Corte Cost. n. 88/2023).

Con il terzo motivo di ricorso è formulata la seguente censura ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.: *«violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 5 del 2007 per omessa valutazione della documentazione offerta e prodotta al fine di verificare il bilanciamento ex art. 8 CEDU e per errata motivazione relativa al fatto che il ricorrente non avrebbe fornito prove che possano bilanciare il disvalore del suo comportamento pregresso.»*

Il ricorrente ha evidenziato che l'istituto della coesione familiare è tutelato dall'art. 30, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998, sicché correttamente egli aveva richiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, avendo un coniuge cittadino straniero maggiorenne, dal quale non era separato, che aveva un regolare permesso di soggiorno e un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con il quale viveva in un alloggio condotto in locazione in virtù di un contratto ritualmente registrato. La sua famiglia originaria era composta dalla madre, che abitava nella sua stessa casa, che

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

aveva un regolare permesso di soggiorno e un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Lo stesso ricorrente ha precisato di avere documentato tutte queste circostanze già nel giudizio di primo grado e, con la produzione dei contratti di lavoro, aveva dimostrato il reddito familiare, determinato dai lavori espletati sia dalla moglie che dalla madre, aggiungendo che egli, essendo privo di permesso di soggiorno, non poteva espletare attività lavorativa regolare, ossia avere un contratto di lavoro da esibire e/o da produrre in giudizio.

Con il quarto motivo di ricorso è formulata la seguente censura ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.: *«in relazione all'art. 112 c.p.c. per* error in procedendo *stante la pronuncia da parte del giudice d'appello sul motivo dell'impugnazione relativo al rigetto della domanda perché adottato anche sulla mancata integrazione lavorativa.»*

Il ricorrente ha evidenziato di avere appellato la decisione di primo grado, nella parte in cui aveva respinto il suo ricorso, dando rilievo alla ritenuta pericolosità sociale e alla mancata integrazione lavorativa, e che la Corte d'appello ha respinto l'impugnazione senza motivare sul punto.

Con il quinto motivo di ricorso è formulata la seguente censura ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.: *«violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 TUI, nonché violazione della disposizione sull'onere probatorio art. 2697 c.c.»*

Il ricorrente ha evidenziato che, per effetto delle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 5 del 2007, il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per coesione familiare necessita di un giudizio concreto di pericolosità sociale che supera ogni ulteriore elemento di valutazione che deve essere esternato nella motivazione. Il giudice di secondo grado, nel giudizio odierno, avrebbe dovuto, quindi, accertarsi delle ragioni della difesa sul punto, considerare la natura ed effettività dei vincoli familiari e dei legami familiari nel suo Paese d'origine, nonché della durata del soggiorno in Italia. La stessa Corte avrebbe dovuto, inoltre, considerare il provvedimento reso dal Tribunale di Sorveglianza di Milano che ha ritenuto il ricorrente meritevole dell'affidamento in prova ai servizi sociali, conclusosi, poi, positivamente, dato che la pena è stata

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

dichiarata estinta in data 24/10/2023. La parte ha, così, ritenuto che l'Amministrazione, nella specie, non ha assolto al proprio onere probatorio, anche in violazione dell'art. 2697 c.c.

Con il sesto motivo di ricorso è formulata la seguente censura ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.: *«Nullità della sentenza in relazione agli artt. 111 Cost e 132 cpc comma 2 n. 4 per motivazione inesistente e/o apparente sull'inesistente integrazione sociale ed un'assenza di attività lavorativa, fondata sulle motivazioni della sentenza di primo grado.»*

Secondo il ricorrente, la Corte d'appello non ha tenuto conto del fatto che il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva disposto l'affidamento in prova ai servizi sociali, in relazione al comportamento tenuto dal ricorrente successivamente alla commissione dei reati, e che egli non aveva una sua fonte di reddito perché era privo di permesso di soggiorno e, quindi, non poteva essere assunto con regolare contratto, fermo restando che la madre e la moglie, cittadine straniere munite di permesso di soggiorno, con lui conviventi, lavoravano regolarmente e, quindi, percepivano la retribuzione per l'attività prestata.

2. Il primo motivo di ricorso è fondato.

2.1. Deve prima di tutto rilevarsi che sussiste l'interesse del cittadino straniero alla statuizione sul presente motivo di ricorso, anche se ha affermato di avere successivamente proposto domanda di protezione speciale, per due ragioni.

In primo luogo, non è stato dedotto alcunché in ordine alla conclusione o meno del procedimento sulla richiesta di protezione speciale e sull'esito dello stesso.

In secondo luogo, l'accertamento del diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, richiesto in questa sede, riguarda un periodo diverso ed anteriore rispetto a quello suscettibile di essere coperto da un successivo ed eventuale successivo riconoscimento del medesimo diritto.

2.2. Com'è noto, il disposto dell'art. 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo previgente alle modifiche introdotte dal d.l. n. 30 del 2023,

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

conv. con modif. in l. n. 50 del 2023, applicabile al caso di specie *ratione temporis,* stabilisce che *«Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute … Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»* Il successivo comma 1.2, sempre nel testo applicabile *ratione temporis*, prevede, inoltre, che: *«nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale»*.

2.3. Tale disposizione deve ritenersi applicabile, non solo nel caso in cui sia chiesto per la prima volta il permesso di soggiorno, ma anche quando sia formulata istanza di rinnovo, come già affermato da questa Corte, richiamando il disposto dell'art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998, ove è previsto che *«Il rinnovo del permesso di soggiorno … è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico»* (v. in motivazione Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 30137 del 22/11/2024).

Allo stesso modo, per il caso in cui il cittadino straniero abbia presentato richiesta di protezione internazionale alla competente Commissione territoriale, l'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008, nel testo vigente *ratione temporis*, prevede quanto segue: *«Nei casi in cui non accolga la domanda di*

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura protezione speciale …»

In altre parole, sia che venga presentata istanza al Questore, sia che venga presentata istanza alla Commissione territoriale, in base alla disciplina previgente al d.l. n. 30 del 2023, conv. con modif. in l. n. 50 del 2023, l'Autorità amministrativa è tenuta a valutare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione speciale anche se la richiesta ha ad oggetto un diverso titolo di protezione.

2.4. Con riferimento alla presentazione dell'istanza di protezione speciale alle Commissioni territoriali, l'art. 35 *bis,* comma 1, d.lgs. n. 25 del 2008, nel testo vigente *ratione temporis*, espressamente prevede una disciplina per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dalla Commissione territoriale *«anche per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3.»*

Con riguardo, invece, all'impugnazione del diniego di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno, invece, non si rinviene una espressa disposizione in tal senso.

Tuttavia, una volta che il cittadino straniero propone ricorso contro il provvedimento di diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, lo stesso può far valere davanti al giudice anche il diritto alla protezione speciale, anche se il Questore non l'ha valutato, perché, come sopra evidenziato, quest'ultimo è tenuto a compiere tale accertamento sulla base di quanto acquisito nel corso del procedimento amministrativo.

Come più volte affermato da questa Corte, in materia di diritto di asilo, l'oggetto della controversia non è il provvedimento negativo dell'Amministrazione, ma il diritto soggettivo alla protezione, che prima l'Amministrazione e poi il Giudice sono chiamati a verificare (tra le tante, v. da ultimo Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 30137 del 22/11/2024 e Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10221 del 18/04/2023; cfr. già Cass., Sez. U, Ordinanza n. 1390 del 18/01/2022; Cass., Sez. U, Ordinanza n. 5059 del 28/02/2017; Cass.,

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

Sez. U, Ordinanza n. 19577 del 16/09/2010; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19393 del 09/09/2009).

3.5. In sintesi, il motivo di ricorso va accolto, perché, in base alla disciplina previgente al d.l. n. 30 del 2023, conv. con modif. in l. n. 50 del 2023, il Questore che respinga la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno è tenuto ad accertare se, sulla scorta di quanto acquisito al procedimento, vi siano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, anche in assenza di una specifica richiesta del cittadino straniero. Ove, pertanto, tale accertamento sia omesso, il cittadino straniero, nel proporre ricorso contro il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo, può chiedere che venga accertato il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale, pur non avendo formulato tale istanza al momento della presentazione della domanda di rinnovo.

3. Il secondo, il terzo e il quinto motivo di ricorso possono essere esaminati in unico contesto, tenuto conto della intima connessione esistente, e risultano fondati, sia pure nei termini di seguito evidenziati e per quanto di ragione.

3.1. La fattispecie attiene ad una richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, del ricorrente, convivente con la madre e la moglie, entrambe regolarmente soggiornanti in Italia e stabilmente occupate, che è stata negata in ragione della ritenuta pericolosità del richiedente, a cui nel 2021 era stata applicata la pena di mesi 6 di reclusione per minacce e nel 2020 una condanna a anni 2 e mesi 8 di reclusione per rapina, ma che il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva ritenuto meritevole dell'affidamento in prova ai servizi sociali (poi conclusosi positivamente con la dichiarazione di estinzione della pena).

3.2. Com'è noto, il disposto dell'art. 5, commi 5, 5 *bis*, 5 *ter* e 6, d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo vigente *ratione temporis*, statuisce quanto segue: *«5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si*

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. 5-bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3. 5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-ter. 6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.»

Con espresso riferimento ai requisiti per l'ingresso nel territorio nazionale, richiamati dall'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, l'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998, sempre nel testo vigente *ratione temporis*, stabilisce quanto segue: *«Non è ammesso in Italia lo straniero … che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2,*

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale, nonché dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.»

D'altronde, anche in sede di espulsione, l'art. 13, comma 2 *bis*, d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2007, prevede, con riferimento ai casi in cui l'espulsione amministrativa sia disposta per ingresso e soggiorno illegale, che *«Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a) e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»*

In caso di richiesta di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, questa stessa Corte ha ritenuto, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2007 agli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5 (al quale è stato anche aggiunto il comma 5 *bis*), d.lgs. n. 286 del 1998, la sussistenza di ragioni ostative al rilascio del nulla osta al ricongiungimento, per effetto della pericolosità sociale del richiedente, implica la formulazione di un giudizio in

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

concreto, tale da indurre a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, sì da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nell'art. 5, comma 5, cit., quali la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del permesso di soggiorno pregresso (Cass, Sez. 2, Ordinanza n. 30342 del 27/10/2021; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 17070 del 28/06/2018).

Tenuto conto di quando disposto dall'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, che accumuna i presupposti per il mancato rilascio a quelli per il diniego di rinnovo e per la revoca del permesso di soggiorno, i principi appena enunciati si applicano anche alle valutazioni da compiersi in sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari.

Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, dunque, deve essere valutata sia la pericolosità sociale del soggetto, sia l'effettiva esistenza dei legami familiari presupposti alla richiesta. La prima va esaminata in base agli elementi di fatto aggiornati all'epoca della decisione, ovvero in base a elementi fondati su circostanze concrete ed attuali, potendosi, a tal fine, richiamare i precedenti penali del soggetto, se risalenti nel tempo, solo come elemento di sostegno indiretto della valutazione, in quanto indicatori della sua personalità. La seconda deve tener conto degli elementi di fatto emersi dall'istruttoria, avendo cura di attribuire valenza neutra a quelli che, oggettivamente, non sono idonei ad indicare un sostanziale abbandono, da parte del richiedente, del contesto familiare, o comunque una sua rilevante disaffezione nei confronti dei suoi prossimi congiunti (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 7842 del 19/03/2021).

3.4. In sintesi, in sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, come in caso di rilascio dello stesso, la pericolosità sociale del cittadino straniero deve essere accertata in concreto e all'attualità ed impone un bilanciamento degli interessi coinvolti, da effettuarsi caso per caso secondo i criteri individuati dall'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998.

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

3.5. Nel caso di specie, la Corte d'appello non si è adeguata al principio appena enunciato.

Il giudizio sulla pericolosità si è prevalentemente incentrato sulla commissione dei reati per i quali il cittadino straniero è stato condannato nel 2020 e nel 2021.

Tale circostanza, in sé, secondo l'id quod pleurume accidit, ben può indurre ad una valutazione di pericolosità.

La stessa Corte, però, non ha dato il benché minimo rilievo al comportamento del cittadino straniero successivamente alla commissione dei reati, che invece ha portato il Tribunale di Sorveglianza a disporre l'affidamento in prova ai servizi sociali: affidamento che, per espressa previsione di legge (art. 47 dell'Ordinamento penitenziario), viene adottato sulla base dei risultati della osservazione della personalità quando contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.

In questa prospettiva, la Corte d'appello avrebbe dovuto considerare l'esito di tale affidamento, atteso che l'esito positivo conduce alla estinzione della pena ed è indice di un percorso rieducativo e risocializzante.

I legami familiari, poi, sono stati considerati solo in termini di insufficiente freno inibitore alla commissione dei reati, mentre, invece, la Corte d'appello avrebbe dovuto valutare anche le concrete caratteristiche degli stessi legami familiari e la loro effettività, effettuando poi il menzionato bilanciamento, tenendo conto degli elementi di valutazione dell'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998.

In quest'ordine di idee, il giudice del merito avrebbe dovuto considerare che il ricorrente era coniugato e convivente con una donna che aveva un regolare permesso di soggiorno in Italia e un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con la quale viveva in un alloggio condotto in locazione in virtù di un contratto ritualmente registrato. La sua famiglia originaria era composta anche dalla madre, che abitava nella sua stessa casa, che aveva anch'essa un regolare permesso di soggiorno e un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

4. L'accoglimento del primo, del secondo, del terzo e del quinto motivo di ricorso rende superfluo l'esame degli altri, che devono ritenersi assorbiti.

5. In conclusione, il primo, il secondo, il terzo e il quinto motivo di ricorso devono essere accolti e, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di legittimità.

Il Giudice del rinvio dovrà attenersi ai seguenti principi di diritto:

«In tema di immigrazione, in base alla disciplina previgente al d.l. n. 30 del 2023, conv. con modif. in l. n. 50 del 2023, il Questore che non ritenga sussistenti i presupposti per concedere il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto è tenuto a valutare se, sulla scorta di quanto acquisito al procedimento amministrativo, vi siano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, anche se il cittadino straniero non ha formulato una specifica richiesta in tal senso.»

«In tema di protezione speciale, in base alla disciplina previgente al d.l. n. 30 del 2023, conv. con modif. in l. n. 50 del 2023, ove il Questore respinga la richiesta di rinnovo di un diverso permesso di soggiorno, senza verificare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, il cittadino straniero, nel proporre ricorso contro il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo, può chiedere che venga accertato il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale, pur non avendo formulato tale istanza al momento della presentazione della domanda di rinnovo.».

«In sede di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, come in sede di rilascio dello stesso, la pericolosità sociale del cittadino straniero deve essere accertata in concreto e all'attualità ed impone un bilanciamento degli interessi coinvolti, da effettuarsi caso per caso secondo i criteri individuati dall'art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998.»

6. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

P.Q.M.

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0

La Corte

accoglie il primo e – per quanto di ragione e nei limiti di cui in motivazione - il secondo, il terzo e il quinto motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di legittimità;

dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 05/03/2025.

Il Presidente

Alberto Giusti

Firmato Da: ALBERTO GIUSTI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 35ee7d80dcb4ef0